



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1) Dott. Michele De Maria | - Presidente rel. |
| 2) Dott. Cinzia Alcamo | - Consigliere |
| 3) Dott. Carmelo Ioppolo | - Consigliere |
- Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 644/2017 promossa in grado di appello

d a

INPS, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Bernocchi e Gino Madonia ed elettivamente domiciliato in Palermo nella via Laurana n. 56.

- APPELLANTE -

Contro

DI FATTA Salvatore , rappresentato e difeso dall'avv. Raimondo Mazzearella ed elettivamente domiciliato nel di lui studio sito in Palermo nella via Cataldo Parisio n. 13.

-APPELLATO -

All'udienza del 31 gennaio 2019 le parti hanno concluso come in atti.

IN FATTO

Con ricorso del 27/01/2014 Di Fatta Salvatore agiva contro l'Inps dinanzi al G.L. del Tribunale di Palermo assumendosi creditore dell'importo di € 5.635,90 *illo tempore* versato indebitamente a titolo di contributi alla gestione commercianti.



Si costituiva l'Inps il quale, nulla eccependo in ordine alla ripetibilità dell'indebito, opponeva di averne già disposto la restituzione tramite bonifico domiciliato presso Poste Italiane eseguito in data 21/7/2009.

Con sentenza dell'11/01/2017 il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda del Di Fatta sul rilievo che l'Inps non aveva adeguatamente documentato la riscossione del mandato di pagamento.

Con ricorso del 6/7/2017 propone appello l'Inps che chiede ammettersi quale mezzo indispensabile alla prova dei fatti la documentazione proveniente da Poste Italiane contenente il mandato di pagamento domiciliato presso Poste Italiane del 14/7/2009 e la quietanza sottoscritta dal Di Fatta attestante l'avvenuta riscossione in data 21/7/2009 dell'importo di € 5.635,90.

Resiste il Di Fatta il quale, nulla eccependo in ordine alla tardività della produzione, oppone la falsità della sottoscrizione apposta in calce alla quietanza disconoscendone la paternità.

Allega al riguardo copia del proprio documento di identità recante fattezze fisionomiche e note caratteristiche del titolare non corrispondenti a quelle della fotocopia del documento di identità a suo tempo esibito dal sedicente Di Fatta Salvatore in occasione della riscossione del mandato da Poste Italiane (cfr. fotocopia in produzione Inps).

Invoca a tal fine gli effetti del parallelo giudizio di opposizione a precetto proposto dall'Inps oggi definito in primo grado con sentenza di rigetto del Tribunale di Palermo n. 300/2019 del 25/01/2019.

All'esito dell'odierna discussione la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.

IN DIRITTO

Deve anzitutto concedersi ingresso alla documentazione probatoria versata dall'Inps nel presente grado di giudizio avendo l'istituto adeguatamente provato (v. corrispondenza intercorsa con l'amministrazione di Poste Italiane s.p.a. nel corso dell'anno 2016) che il mancato tempestivo deposito nel giudizio di primo grado era dipeso dalla indisponibilità del documento ascrivibile a fatto del terzo Poste Italiane s.p.a..

Ciò premesso, l'appello è fondato.

Ferma restando l'oggettiva difformità tra le caratteristiche fisionomiche dei soggetti ritratti nelle due carte di identità - ambedue riportanti la medesima intestazione nominativa, la medesima età anagrafica e lo stesso indirizzo di residenza (via Romualdo Guarna n.1 Palermo) - il dichiarato disconoscimento della sottoscrizione per quietanza dell'ordine di pagamento di € 5.635,90 del 21/7/2009 operata dal sedicente Di Fatta Salvatore non risulta opponibile nei confronti dell'Istituto appellante.

Trovano, infatti, applicazione le regole civilistiche che disciplinano i pagamenti fatti a mani del creditore apparente.

Recita in proposito l'art. 1189 c.c. che *"il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche è liberato se prova di essere stato in buona fede."*



Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito".

Nella fattispecie, invero, è avvenuto che Poste Italiane quale delegato dell'Inps ha provveduto ad eseguire il pagamento a mani di un soggetto qualificatosi come Di Fatta Salvatore ed identificato diligentemente sulla base del documento di identità in suo possesso nella persona titolare del credito.

Che tale soggetto non corrispondesse alla persona del creditore costituiva circostanza imponderabile sottratta alla diligenza professionale esigibile in capo all'ente pagatore il quale risulta avere usato la dovuta attenzione allo scopo di verificare l'identità del prenditore, non rientrando nella sua sfera di conoscenza la qualità professionale (muratore o pensionato) dell'interessato.

Né, come detto, risulta esperibile lo strumento del disconoscimento della sottoscrizione, atteso che, a ben vedere, l'accertamento della identità personale attestata dal funzionario di Poste Italiane configura certificazione dotata di carattere fidefaciente impugnabile soltanto con querela di falso.

In proposito è noto che, "la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p.), deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - **quale che sia la loro posizione soggettiva** - formare e manifestare, **nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico**, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri **autoritativi, deliberativi o certificativi**, disgiuntamente e non cumulativamente considerati" (Cass. Pen. 7.6.2001; n. 191171/92; n. 213910/99) il che vale a radicare anche in capo all'ufficiale postale la capacità, nell'ambito dei poteri certificatori che gli sono propri, di attestare pubblicamente l'identità personale del soggetto con il quale entra in contatto nell'esercizio delle funzioni istituzionali di ente pagatore per conto della P.A..

Tanto basta per ritenere efficacemente adempiuto fin al 2009 dall'Inps l'obbligo di pagamento azionato, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

La peculiarità della vicenda processuale giustifica la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 29/2017 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 11 gennaio 2017, rigetta la domanda proposta da Di Fatta Salvatore nei confronti dell'Inps.

Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Palermo 31 gennaio 2019

Il Presidente est.

